

SEZIONE GENERALE

1. La disciplina di riferimento.

È costituita dalla legge professionale forense (L. 247/2012, artt. 40-49), dal Decreto del Ministero della Giustizia 17.03.2016 n. 70 e dal Regolamento della pratica professionale adottato dall'Ordine degli Avvocati di Treviso e pubblicato sul sito dell'Ordine nella sezione relativa alla Pratica Forense, ai quali si rinvia anche per quanto qui non espressamente trattato.

2. Il termine per iscriversi al Registro Speciale dei Praticanti Avvocati.

Non è previsto un termine in senso stretto. Poiché per poter sostenere l'esame di abilitazione alla professione, dopo il previsto periodo di pratica della durata di mesi 18, è necessario che la stessa sia terminata entro il 10 novembre dell'anno in cui si intende partecipare all'esame, è consigliabile iscriversi entro il 10 maggio dell'anno precedente.

3. Durata del tirocinio forense; interruzioni e sospensione.

La durata del tirocinio è di 18 mesi, suddiviso in tre semestri con decorrenza maggio-ottobre/novembre-aprile/maggio-ottobre.

In caso di interruzione non giustificata da motivi di salute (art. 7, comma 2, DM 70/2016) o altri motivi personali (art. 7, comma 3, DM 70 /2016), il periodo antecedentemente compiuto rimane privo di effetti. L'interruzione ingiustificata del tirocinio per oltre sei mesi comporta la cancellazione d'ufficio dal Registro dei Praticanti. La sospensione del periodo di pratica è disciplinata dall'art. 7 del DM n. 70/2016 e deve essere previamente deliberata dal Consiglio dell'Ordine; la sospensione comporta che il relativo periodo non potrà essere computato ai fini del raggiungimento dei 18 mesi necessari per aversi la compiuta pratica.

4. Trasferimento del praticante ad altro Ordine.

Nel corso della pratica professionale, il praticante può chiedere il nulla-osta all'Ordine di appartenenza per il trasferimento ad altro Ordine.

L'Ordine di appartenenza delibera previa verifica della regolarità contributiva del richiedente.

Il praticante potrà richiedere il rilascio del certificato di pratica parziale ai fini del riconoscimento del/i semestre/i già svolto/i con esito positivo.

5. Tirocinio anticipato.

L'Ordine degli Avvocati di Treviso ha stipulato una convenzione con l'Università di Padova ed una convenzione con l'Università di Trento, reperibili sul sito all'apposita sezione dedicata alla Pratica e alla Scuola Forense. Si richiama l'attenzione all'art. 4 della Convenzione conclusa con l'Università di Padova che, per poter accedere al tirocinio anticipato, richiede che gli esami NON debbano essere già terminati.

6. Altre forme di tirocinio.

Le forme di tirocinio presso gli Uffici Giudiziari sono disciplinate nel D.M 17 marzo 2016 n. 58 e all'art. 73 del D.L. 69/2013.

Detto tirocinio sostituisce un anno di pratica presso uno studio legale.

È comunque obbligatorio svolgere la pratica presso uno studio legale per sei mesi e frequentare la Scuola Forense per l'intero periodo di 18 mesi, previa iscrizione al Registro Praticanti.

7. Attività compatibili con il tirocinio forense.

Il tirocinio forense è compatibile con l'attività lavorativa (autonoma o subordinata) purché la stessa consenta la frequentazione dello studio del dominus e la partecipazione alle udienze con le modalità indicate nel Regolamento. Per il praticante abilitato al patrocinio valgono le stesse incompatibilità previste per l'avvocato iscritto all'Albo.

8. Frequenza della Scuola di Specializzazione nelle Professioni Legali e tirocinio.

Il diploma conseguito presso le SSPL è riconosciuto in sostituzione degli adempimenti previsti per la pratica per il periodo di un anno. In ogni caso è necessario svolgere un semestre di pratica effettiva presso uno studio legale, al

termine del quale sarà rilasciato il certificato di compiuta pratica.

9. Richiesta di cancellazione dal Registro Praticanti.

Il praticante potrà chiedere di essere cancellato dal Registro dei Praticanti, purché in regola con la quota annuale di iscrizione e con la formazione. Si procede d'ufficio alla cancellazione del praticante qualora abbia ottenuto il certificato di compiuta pratica.

Lo svolgimento del tirocinio.

10. Frequenza dello studio.

Il praticante è tenuto alla frequenza dello studio legale per almeno 24 ore settimanali, oltre all'assistenza alle udienze nel numero previsto dal Regolamento ed alla frequenza della Scuola Forense per un periodo di 18 mesi (salva la frequentazione della SSPL).

Nello svolgimento del tirocinio il praticante deve osservare i doveri e le norme del codice deontologico forense ed è soggetto al relativo potere disciplinare.

11. Assistenza alle udienze civili.

Ai sensi del Regolamento il praticante deve partecipare ad almeno 20 udienze nel semestre, di cui 7 penali di Tribunale o Corte d'Appello, 7 civili di Tribunale o Corte d'Appello e 6 di qualsiasi altra autorità giudiziaria, anche amministrativa e tributaria, ivi compresi gli organismi di mediazione e i collegi arbitrali.

Fra le udienze civili rientrano anche quelle a trattazione scritta o da remoto.

Qualora il dominus non riesca a garantire al proprio praticante la partecipazione al numero di udienze prescritte dal Regolamento può, previa comunicazione all'Ordine, associare un altro avvocato a tali fini.

Un'udienza civile nell'arco dell'intero praticantato deve avere ad oggetto l'assunzione di prova orale, quest'ultima anche se di avvocato diverso dal proprio dominus, purché sia garantita al praticante la conoscenza del fascicolo di causa.

Il praticante farà attestare la propria partecipazione all'udienza civile mediante inserimento del proprio nome a verbale, ovvero

nella nota di trattazione scritta, specificando che la partecipazione viene attestata *'ai fini della pratica forense'*.

12. Assistenza alle udienze penali.

L'assistenza alle udienze penali è comprovata dalla sigla apposta a margine della pagina del libretto relativa all'elenco udienze da un Consigliere, se presente in aula, ovvero dal dominus sotto la sua responsabilità.

13. Compilazione del libretto della pratica.

Il praticante annota sul libretto le udienze alle quali ha assistito, in ordine cronologico suddivise per semestre.

Per ciascuna udienza deve inoltre essere redatta una separata 'relazione d'udienza' contenente la succinta indicazione dell'oggetto della causa (se civile) ovvero dell'imputazione del processo (se penale), della fase della causa/processo e dell'attività svolta, evidenziando le questioni giuridiche trattate. Non è necessario riprodurre il testo di verbalizzazioni o di atti, né il riassunto delle deposizioni testimoniali; si richiede di mettere in rilievo le questioni giuridiche affrontate e, laddove possibile, l'esito delle stesse. Si raccomanda di rendere anonima l'indicazione delle parti.

Nel libretto vengono inoltre annotate le attività alle quali il praticante ha collaborato, ivi comprese le questioni giuridiche affrontate.

Per ogni semestre, oltre all'elenco udienze, all'elenco attività svolte/questioni giuridiche affrontate, il praticante predispone due relazioni su quesiti ovvero procedimenti di rilevante interesse teorico/pratico.

Almeno una questione giuridica nell'arco dei 18 mesi della pratica dovrà avere ad oggetto, anche non esclusivo, un argomento di natura deontologica.

14. Consegna del libretto al termine del semestre per la vidimazione.

Al termine di ogni semestre, il praticante invia all'Ordine in formato digitale:

- la scansione del questionario debitamente compilato e sottoscritto in calce dal dominus a garanzia della veridicità di quanto ivi riportato;
- la scansione del libretto con le pagine compilate relative all'elenco delle udienze, alle attività svolte e alle questioni giuridiche trattate; quest'ultime possono essere riassunte anche in file separato;
- la scansione della pagina del libretto contenente la dichiarazione di veridicità sottoscritta dal dominus;
- le relazioni relative alle udienze cui ha partecipato (aggregate in un unico file; per ogni udienza: data, autorità, parti, oggetto, descrizione attività svolta e menzione questioni giuridiche);
- nel conclusivo semestre, le due relazioni illustrative su questioni giuridiche di natura civile e penale di particolare importanza affrontate nel semestre, sottoscritte dal praticante e dall'avvocato.

15. Certificato di compiuta pratica.

Alla scadenza del terzo semestre di pratica, il praticante dovrà depositare presso l'Ordine, anticipandoli via mail in formato digitale, l'attestazione sottoscritta in originale dal dominus presso il quale è stata svolta la pratica, il libretto della pratica e presentare istanza per ottenere il certificato di compiuta pratica secondo le disposizioni dell'art. 45 L. 247/2012, unitamente alla certificazione attestante la regolare frequenza della Scuola Forense ed il superamento delle prove previste per legge. Coloro che hanno frequentato la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali o hanno assolto il tirocinio formativo presso gli Uffici Giudiziari, dovranno consegnare, unitamente al libretto e alle due relazioni su una causa civile e una causa penale, il diploma della SSPL o l'attestato di compiuto tirocinio rilasciato dall'Ufficio Giudiziario.

16. L'abilitazione al patrocinio.

Nel periodo di svolgimento del tirocinio il praticante avvocato, decorsi sei mesi dall'iscrizione nel Registro dei Praticanti, purché in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, può esercitare attività professionale in sostituzione del dominus. Per il praticante abilitato al patrocinio valgono le

stesse incompatibilità previste per l'avvocato iscritto all'Albo.

L'abilitazione decorre dalla data della delibera di iscrizione nel relativo Registro e può durare al massimo cinque anni. Il Praticante abilitato al patrocinio è tenuto ad assolvere agli obblighi formativi previsti per gli avvocati.

17. Competenza del praticante abilitato al patrocinio.

Il praticante abilitato può esercitare l'attività di consulenza ed assistenza, sia giudiziale che stragiudiziale, in sostituzione esclusivamente del proprio dominus, in ambito civile relativamente a tutte le questioni di competenza del Giudice di Pace (art. 7 c.p.c.) e del Tribunale in composizione monocratica (artt. 50 bis e 50 ter c.p.c.) e, in ambito penale, limitatamente ai procedimenti davanti al Giudice di Pace, ai reati contravvenzionali e ai reati che rientravano nella competenza del Pretore ante D. L.vo 51/1998, nell'ambito territoriale del Distretto della Corte d'Appello in cui è compreso l'Ordine presso il quale il praticante abilitato è iscritto.

L'esercizio di funzioni da parte del praticante abilitato al di fuori della competenza per territorio e per materia può comportare l'ipotesi di esercizio abusivo della professione forense, oltre che la nullità degli atti giudiziari eventualmente compiuti, con ripercussioni disciplinari in capo al dominus.

La Scuola Forense.

18. Frequenza della Scuola Forense.

Il praticante è tenuto a frequentare la Scuola Forense per tutta la durata della pratica professionale e, quindi, per 18 mesi (strutturata su tre semestri, maggio-ottobre/novembre-aprile/maggio-ottobre).

È considerato assolto l'obbligo di frequenza con la partecipazione ad almeno l'80 % delle lezioni.

Le lezioni si svolgono in presenza presso un'aula dell'Università di Treviso di volta in volta comunicata ovvero presso altro locale idoneo, secondo il calendario pubblicato sul sito dell'Ordine nella sezione riservata alla Pratica Forense e al Tirocinio.

Le lezioni sono ispirate al modello della discussione di casi pratici, con modalità coerenti con le prove di esame per l'abilitazione alla professione forense.

19. Test di fine praticantato.

Secondo la normativa vigente di cui all'art. 4 quater, comma 10, della Legge 87/2023, ai fini del rilascio del certificato di compiuta pratica è necessario il superamento di una prova scritta (redazione di un parere/atto) sugli argomenti relativi agli insegnamenti svolti durante la frequentazione della Scuola Forense.

La Previdenza Forense.

20. Iscrizione alla Cassa di Previdenza Forense.

Il praticante ha facoltà di iscrizione alla Cassa di Previdenza.

Il praticante non iscritto alla Cassa Forense che abbia un reddito derivante da un'attività dichiarata con il codice 691010 (attività derivante dalla professione) ha comunque l'obbligo di iscrizione alla gestione separata dell'INPS.

L'obbligo di iscrizione alla Cassa Forense decorre dall'iscrizione all'Albo degli Avvocati.

21. Decorrenza dell'iscrizione alla Cassa Forense.

È possibile indicare la decorrenza dell'iscrizione, anche con effetto retroattivo, all'atto della prima iscrizione.

Nella permanenza dell'iscrizione non è possibile variare la decorrenza della stessa, ma è possibile ridurre gli anni di contribuzione obbligatoria mediante riscatto.

22. Obblighi derivanti dall'iscrizione alla Cassa Forense.

Tutti gli iscritti alla Cassa Forense devono, dall'anno successivo all'anno dell'iscrizione, comunicare i propri dati reddituali.

La comunicazione obbligatoria (MODELLO 5) va inviata ogni anno entro il 30 settembre con l'indicazione del reddito netto e del volume d'affari IVA (o totale del fatturato nel caso di

regime fiscale agevolato) prodotti nell'anno solare anteriore.

La dichiarazione va inviata anche quando non è stata presentata alcuna dichiarazione dei redditi e ciò nel caso in cui tanto il reddito quanto il volume d'affari (o totale del fatturato) siano negativi o pari a 0.

Tutti gli iscritti alla Cassa Forense hanno inoltre l'obbligo di effettuare i versamenti dei contributi. Una volta iscritti alla Cassa, si ottengono le credenziali per l'accesso alla sezione riservata del sito di Cassa Forense nel quale ciascun iscritto può reperire le informazioni che lo riguardano.

23. Il riscatto degli anni contributivi.

L'iscritto alla Cassa Forense può riscattare:

- gli anni del corso legale di laurea (per un massimo di 5);
- il servizio militare obbligatorio;
- il servizio civile sostitutivo;
- il praticantato con o senza abilitazione al patrocinio (massimo 3 anni) e sempre che per quegli anni non ci sia già stata iscrizione alla Cassa.

Maggiori informazioni sono reperibili sul sito di Cassa Forense.